

**Ufficio Commercio, Pubblici esercizi e Turismo**

\*\*\*\*\*

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Proposta n. 0402 1361/2021

Responsabile Istruttoria  
MEYNET CRISTINA

**Determina n. 597 del 17/12/2021**

**Oggetto: RINNOVO REGISTRAZIONE DEL MARCHIO N. 1514578 - LOGO TURISTICO UNICO CERVINO CERVINIA ZERMATT VALTOURNENCHE - STUDIO BUZZI, NOTARO & ANTONIELLI D'OULX - CIG Z00344707E.**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

VISTO il decreto sindacale n. 4 del 17/08/2021 con il quale sono state conferite a Cristina Maria Camaschella le funzioni di responsabile di servizio dell'area servizi SCTC (sociale, cultura, turismo/sport e commercio), ai sensi dell'art. 16, comma 2 del vigente regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, di seguito richiamato;

PREMESSO che con propria deliberazione n. 69 del 28/09/2011 "Logo turistico unico per il comprensorio Valtournenche – Cervinia/Zermatt – Approvazione manuale d'utilizzo", nell'ambito del progetto Interreg "Le Pays du Cervin" la Giunta comunale di Valtournenche prendeva atto dell'esito della gara per il concorso di idee sulla realizzazione di un logo turistico unico da utilizzare per la promozione sinergica delle comunità ai piedi del Monte Cervino;

ATTESO che il Comune di Valtournenche ha provveduto, nell'anno 2012 al deposito di una domanda di registrazione del marchio d'impresa seguente:



RILEVATO che l'esclusività dell'utilizzo del marchio sopra indicato terminerà in data 15/03/2022;

CONSIDERATO opportuno provvedere al rinnovo della registrazione del marchio, in modo da garantire l'univocità della montagna simbolo delle comunità di Valtournenche e Zermatt ed evitare abusi da parte di soggetti non autorizzati che potrebbero creare danno all'immagine turistica del comprensorio;

SENTITO il parere del Vice Sindaco e Assessore al Turismo pro tempore che conferma la volontà del Comune di Valtourmenche di prorogare per quanto possibile l'esclusività all'utilizzo del logo turistico c.d. "Cervino";

VALUTATA l'offerta di rinnovo del marchio pervenuta dallo Studio Buzzi, Notaro e Antonielli d'Oulx di Torino, C.F. 06294960015, qui allegata in atti e ritenuta la stessa congrua con il servizio da prestare;

RITENUTO conveniente affidare nuovamente allo Studio Buzzi, Notaro & Antonielli d'Oulx la gestione dell'iter per la registrazione del marchio turistico di località, vista l'esperienza in materia e la conoscenza della trafila necessaria per il corretto ottenimento dell'esclusività dell'uso del logo;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, "Codice dei contratti pubblici" e in particolare:

- l'art. 30, comma 1, in materia di principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni;
- l'art. 32, comma 2, in materia di determinazione a contrarre nel caso di affidamento diretto;
- l'art. 36, comma 2 lett. a) che prevede, entro la soglia di quarantamila euro la facoltà di affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, di forniture, servizi e lavori in amministrazione diretta;

RICHIAMATO:

- l'art. 37, comma 1, del D.lgs. 50/2016 che stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumento di acquisti e di negoziazione anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore ad € 40.000,00 e di lavori di importo inferiore ad € 150.000,00;
- l'art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e ss.mm.ii., che stabilisce "*Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure*";
- l'art. 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999 n. 488 e ss.mm.ii., che stabilisce "*le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo e qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101. La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità amministrativa. (...) Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e ai comuni montani con popolazione fino a 5.000 abitanti*";
- l'art. 12, comma 4 della L.R. 19 dicembre 2014, n. 13 e ss.mm.ii. che esclude dall'obbligo di utilizzare un soggetto aggregatore regionale o nazionale (cd. Centrale di committenza) per le procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture nei limiti di importo stabiliti dalla normativa statale vigente;

ACCERTATO che non sono attive alla data odierna convenzioni stipulate da Consip/altra Centrale aventi ad oggetto la prestazione di cui in premessa;

DATO ATTO che l'importo del servizio in parola è inferiore all'importo di € 5.000,00 e che pertanto, in forza del disposto dell'art. 1, c. 450 della L. 27/12/2006, n. 296 non vi è l'obbligo di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi di legge;

RICHIAMATO il preventivo di spesa presentato dallo Studio Buzzi, Notaro e Antonielli d'Oulx con sede a Torino in C.so Vittorio Emanuele II, 6 - CF/PI 06294960015, allegato alla presente;

VERIFICATA la congruità dell'offerta e ritenuto legittimo e conveniente procedere all'affidamento diretto ai sensi l'art. 36, comma 2, lett. a) del Codice dei contratti in ragione della tipologia del servizio/fornitura considerato che, dato l'importo dell'affidamento, una diversa procedura contrasterebbe con i principi di semplificazione ed economicità, intesa quale uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione degli operatori, e di congruità dei propri atti rispetto allo scopo che si vuole perseguire, oltre a violare il principio di tempestività, derivante dall'esigenza di non dilatare senza necessità la durata del procedimento di selezione del contraente;

*RICHIAMATE le linee guida n. 4 dell'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) in materia di "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";*

DATO ATTO che:

- ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, la stipula del contratto avverrà mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio;
- ai sensi dell'art. 32 comma 10 lettera b) del D.Lgs. 50/2016, non troverà applicazione il termine dilatorio di 35 giorni (comma 9) per la stipula del contratto;
- che la regolarità contributiva della Ditta è stata accertata mediante acquisizione del DURC, depositato agli atti;
- che l'impresa suddetta non si trova in alcuna delle fattispecie di cui all'art. 80 del predetto D.Lgs. 50/2016 relativo ai motivi di esclusione dalle procedure di appalto, giuste dichiarazioni effettuate dalla stessa;

RICHIAMATO:

- il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e in particolare l'art. 183 in materia di "Impegno di spesa";
- il D.lgs 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 marzo 2009, n. 42) e in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2) che, tra l'altro, disciplina le modalità ed i limiti di assunzione dell'impegno di spesa;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
- la Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta) e particolarmente l'art. 46 in materia di organizzazione degli uffici e del personale;
- la Legge Regionale del 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
- il Regolamento comunale generale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 76 del 27/07/2016;
- il Regolamento comunale di Contabilità approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 4 del 09/01/2019;
- la deliberazione del Consiglio comunale **n. 7 del 03/03/2021** con la quale si approvava il bilancio di previsione pluriennale 2021/2023 e il D.U.P.S. (documento unico di programmazione semplificato) per il triennio 2021/2023;
- la deliberazione della Giunta comunale **n. 32 del 24/03/2021** con la quale si assegnavano ai responsabili di servizio le quote di bilancio ai sensi dell'art. 46 comma 5 della L.R. 7/12/1998 n. 54 e dell'art. 169 del D.lgs. 267/2000;

VISTE le disposizioni dettate:

- dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" in materia di tracciabilità dei flussi finanziari relativi a contratti pubblici di lavori, forniture e servizi;

- dal D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area contabile in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, nell'ambito dei principi di gestione del bilancio per l'effettuazione delle spese, ai sensi degli art. 183 e 184 del TUEL 18 agosto 2000, n. 267, dell'art. 49bis, comma 2 della Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

## DETERMINA

Per le motivazioni di fatto e di diritto sopra esposte, che qui si intendono riportate e trascritte per far parte integrante e sostanziale del presente atto:

1. DI AFFIDARE, per le ragioni di fatto e di diritto espresse in premessa, alla ditta “ STUDIO BUZZI, NOTARO E ANTONIELLI D’OULX ” di Torino ( TO ) il servizio di registrazione del SEGUENTE marchio turistico :



2. DI IMPEGNARE a favore della ditta “ STUDIO BUZZI, NOTARO E ANTONIELLI D’OULX ” C.F. 06294960015 la somma complessiva di **€ 1.037,50** al lordo di IVA e ritenute di legge per il servizio di registrazione del marchio turistico “Cervino – Cervinia – Zermatt - Valtournenche” imputando la spesa al bilancio di previsione 2022 al capitolo 4203 articolo 2 missione 7 programma 1 PDCF 1.03.02.99.999;
3. DI SPECIFICARE che:
  - ai sensi dell' art.7, comma 4, del D. L. 187/2010, è stato acquisito, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari – assegnato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG): Z00344707E;
  - il pagamento della prestazione verrà effettuato previa verifica dell'esatto adempimento della prestazione esclusivamente con le modalità di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010, a fronte di fatturazione elettronica indirizzata al codice IPA del Comune di Valtournenche **UFA7JG**;
4. DI DARE ATTO:
  - che il responsabile del presente procedimento, ai sensi di legge, è il responsabile dell'area servizi SCTC in premessa individuato;
  - che ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/90 e del Codice di comportamento dei dipendenti degli enti di cui all'art. 1, c. 1 della L.R. 22/2010, non sussistono conflitti d'interesse con il/i soggetto/i destinatario/i del presente provvedimento;
5. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento:
  - agli uffici competenti per la corretta esecuzione di quanto qui disposto;
  - al soggetto/i destinatario/i del presente provvedimento per opportuna conoscenza e in ottemperanza all'art. 191, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000;
6. DI RENDERE NOTO che ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 07.08.1990 n° 241 e ss.mm.ii., avverso il presente provvedimento è ammesso:
  - ricorso alla stessa Autorità che ha emanato il provvedimento, per l'eventuale auto-annullamento nell'esercizio dei poteri di autotutela;
  - ricorso giurisdizionale presso il TAR di Aosta, ai sensi degli artt. 29, 41 e 119 del D.lgs. n. 104/2010, entro 60 giorni dalla notifica o dalla pubblicazione dell'atto;

- ricorso giurisdizionale presso il TAR di Aosta, ai sensi dell'art. 120 comma 5 del D.lgs. n. 104/2010, entro 30 giorni, nel caso di procedure di affidamento, ivi comprese quelle di incarichi e concorsi di progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse connesse, relativi a pubblici lavori, servizi o forniture;
- ricorso straordinario al Capo dello Stato, per i motivi di legittimità rientranti nella giurisdizione del giudice amministrativo, entro 120 giorni dalla notificazione o dalla piena conoscenza del provvedimento, ai sensi degli artt. 8 e 9 del D.P.R. 1199/71.

**Sottoscritta dal Responsabile  
(CAMASCHELLA CRISTINA MARIA)  
con firma digitale**

**Oggetto:** ITALIA - Avviso di scadenza per rinnovo della reg. di marchio n. 1514578 CERVINO CERVINIA ZERMATT VALTOURNENCHE e fig., cl. 08, 09, 16, 18, 21, 22, 25, 28, 35, 39, 41 e 43, a nome Comune di Valtournenche - Ns. Rif.: MIT5856 – AV/ag/eb

**Mittente:** "Alessia Graziano" <a.graziano@bnaturin.com>

**Data:** 13/10/2021, 12:30

**A:** <r.mantegari@comune.valtournenche.ao.it>

**CC:** <c.meynet@comune.valtournenche.ao.it>, 'Antonella Vitale' <a.vitale@bnaturin.com>, 'Emanuela Berno' <e.berno@bnaturin.com>

Ns. Rif.: MIT5856 – AV/ag/eb

**AVVISO DI SCADENZA**

**Paese :** ITALIA  
**Titolare :** Comune di Valtournenche, Piazza della Chiesa 1, 11028 Valtournenche  
**AO**



**Marchio :**  
**Reg. n. :** 1514578  
**Classi :** 08, 09, 16, 18, 21, 22, 25, 28, 35, 39, 41 e 43

Gentile Dr. Mantegari,

Vi rammentiamo che il marchio in oggetto scadrà il **15 marzo 2022**.

Vi preghiamo di comunicarci, possibilmente entro il 15 dicembre 2021, se intendete procedere al suo rinnovo, segnalandoci eventuali variazioni degli estremi della titolare (ragione sociale, indirizzo), se nel frattempo intervenute.

Vi informiamo, inoltre, che il costo da prevedere per il rinnovo di durata decennale del marchio in oggetto ammonta a € 1.037,50 (inclusa IVA 22%, ove dovuta), comprensivo delle tasse ufficiali e delle nostre competenze a copertura delle spese che vanno dall'apertura della pratica fino all'invio del certificato ufficiale di rinnovo.

Ove di interesse, vi trasmetteremo la lettera d'incarico.

Restiamo in attesa di riscontro in merito con l'intesa che, in assenza di istruzioni entro la data indicata, non potremo procedere al rinnovo del marchio in oggetto.

Con i migliori saluti.

CIG: ~~2003447076~~

Alessia Graziano

per Antonella Vitale

BUZZI, NOTARO & ANTONIELLI d'OULX

Ufficio Commercio, Pubblici esercizi e Turismo

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**

OGGETTO: RINNOVO REGISTRAZIONE DEL MARCHIO N. 1514578 - LOGO TURISTICO  
UNICO CERVINO CERVINIA ZERMATT VALTOURNENCHE - STUDIO BUZZI, NOTARO &  
ANTONIELLI D'OULX - CIG Z00344707E

Sulla determina n. 597 del 17/12/2021

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO**

In relazione al disposto dell'art. 151, comma 4 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, effettuati i controlli  
ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti

**APPONE**

il visto di regolarità contabile

**ATTESTANTE**

la copertura finanziaria della spesa, ai sensi degli art. 183 e 184 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267  
dell'art. 49bis, comma 2 della Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e del vigente Regolamento  
Comunale di Contabilità.

Valtournenche, lì 17/12/2021

Sottoscritto dal Responsabile  
REY RENE'  
con firma digitale